

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 aprile 2007, in Bari, sono presenti la delegazione aziendale e le OO.SS., come sotto rappresentate.

Le Parti

- visto l'art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR, secondo cui non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo di €5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture di servizi di ristorazione";
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006), ed in particolare l'art. 5, comma 1, lett. c), in virtù del quale "i buoni pasti sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto";
- vista la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 30 ottobre 2006, n. 118, in particolare la parte in cui si afferma che "anche ai lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, sono ammessi a beneficiare della previsione agevolativi di cui all'art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR";
- vista la circolare INPS del 3 gennaio 2007, n. 1;
- visto l'accordo con le OO.SS. del 23 dicembre 2004;

convengono quanto segue

art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 2007, i buoni pasto vengono riconosciuti anche alle lavoratrici ed ai lavoratori a tempo parziale la cui articolazione dell'orario giornaliero non prevede l'effettuazione dell'intervallo di cui all'art. 95 del CCNL 12 febbraio 2005, purché l'orario di lavoro sia superiore a quattro ore giornaliere.

Il valore del ticket pasto per i lavoratori suddetti è il medesimo di quello riconosciuto ai lavoratori a tempo pieno, attualmente pari ad €5,16.

L'emolumento in oggetto non ha natura retributiva ed è escluso ai fini del computo del trattamento di fine rapporto.

Il buono pasto non spetta in caso di invio del suddetto personale in missione, nel qual caso troverà applicazione la disciplina contrattual-collettiva.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa legale e contrattuale vigente.

art. 2

Il presente accordo abroga quello del 23 dicembre 2004, avente pari oggetto.

Raccomandazione

Le OO.SS. rivolgono raccomandazione all'Azienda affinché prenda in considerazione la possibilità di erogare il buono pasto a tutti i lavoratori che effettuano una prestazione di lavoro superiore a quattro ore giornaliere e senza l'effettuazione dell'intervallo di cui all'art. 95 del CCNL 12 febbraio 2005.

